

CORTE DEI CONTI



0025159-03/07/2015-SCCLA-Y31PREV-A

CORTE DEI CONTI
UFFICIO CONTROLLO A
MILANO, VIA CANTÙ, 11
MIN. LAVORO E POLITICHE
Reg. n. Prev. n. 3366

30 LUG 2015

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Il Magistrato
Cons. Riccardo Venti

VISTA la legge 4 Agosto 1965 n. 1103 recante "Regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica" ed in particolare l'art. 15, così come sostituito dall'art. 6 della legge 31 gennaio 1983, n. 25 recante "Modifiche ed integrazioni alla L. 4 agosto 1965, n. 1103, e al D.P.R. 6 marzo 1968, n. 680, sulla regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'attività di tecnico sanitario di radiologia medica" il cui comma 1 prevede che "Le disposizioni di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 93, e successive integrazioni, sono estese a tutti i tecnici sanitari di radiologia medica svolgenti attività lavorativa, nonché agli allievi dei corsi";

VISTA la legge 28 febbraio 1986, n. 41 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" ed in particolare l'art. 20 che, nel confermare la rivalutazione annuale delle retribuzione convenzionale dispone peraltro che la stessa possa aver luogo solo in presenza di una variazione non inferiore al 10 per cento rispetto alla retribuzione precedentemente stabilita;

VISTO il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante "Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria" convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ed in particolare l'articolo 2, comma 114, concernente la modifica dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144" relativo al procedimento di rivalutazione della retribuzione di riferimento per la liquidazione delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL;

VISTO il novellato articolo 11 del citato decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, rubricato "rivalutazione delle rendite" secondo cui "Con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa conferenza di servizi con il Ministero dell'economia e delle finanze e, nei casi previsti dalla legge, con il Ministero della salute, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente. Gli incrementi annuali, come sopra determinati, verranno riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata all'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo articolo 20";

VISTA la legge 28 febbraio 1986, n. 41 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" ed in particolare l'art. 20 che, nel confermare la



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

rivalutazione annuale delle retribuzione convenzionale dispone peraltro che la stessa possa aver luogo solo in presenza di una variazione non inferiore al 10 per cento rispetto alla retribuzione precedentemente stabilita;

VISTO il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" ed in particolare l'articolo 7, comma 8, che ha devoluto al Presidente le competenze già attribuite al Consiglio di amministrazione;

VISTO il D.P.R. 12 maggio 2012 di nomina del Presidente dell'INAIL;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 10 giugno 2014 concernente la determinazione della retribuzione convenzionale annua da assumersi a base per la liquidazione e la rivalutazione delle rendite a favore dei tecnici sanitari di radiologia medica autonomi con decorrenza 1° luglio 2014;

VISTA la determina del Presidente dell'INAIL n. 166 dell'11 maggio 2015, la relazione del Direttore Generale dell'INAIL nonché la nota tecnica della Consulenza Statistico Attuariale dell'INAIL, allegate alla citata determina, concernenti la rivalutazione con decorrenza 1° luglio 2015 delle prestazioni economiche per infortuni sul lavoro e malattie professionali dei settori industriale, agricolo, navigazione, medici radiologi e dei tecnici sanitari di radiologia autonomi;

VISTO in particolare che nella citata nota tecnica della Consulenza Statistico Attuariale dell'INAIL viene indicato che non si è verificata la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento, prevista dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

VISTO il parere della Federazione nazionale dei Collegi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica, espresso all'INAIL con nota del 15 aprile 2015 prot. n. 721;

VISTO il parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze espresso con nota n. 43722 del 22 Maggio 2015;

VISTO il parere del Ministero della Salute espresso con nota n. 18527 del 1° giugno 2015;

VISTA la Conferenza dei servizi tenutasi, ai sensi del citato art. 11 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in data 18 giugno 2015 nella quale è stato acquisito l'assenso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero della Salute per l'adozione del presente provvedimento;



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

DECRETA

Art. 1.

Le retribuzioni convenzionali annue da assumersi a base per la rivalutazione ai sensi dell'articolo 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n.38, delle rendite a favore dei tecnici sanitari di radiologia medica autonomi colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione dei raggi X e dalle sostanze radioattive, e dei loro superstiti, sono fissate, con decorrenza 1° luglio 2015, nelle misure di seguito esposte:

EVENTI	IMPORTO PRECEDENTE		COEFFICIENTE RIVALUTAZIONE		RETRIBUZIONE
Eventi anno 2005 e precedenti	€ 26.376,41	X	1,0019	=	€ 26.426,53
Eventi anno 2006	€ 26.181,40	X	1,0019	=	€ 26.231,14
Eventi anno 2007	€ 26.872,18	X	1,0019	=	€ 26.923,24
Eventi anno 2008	€ 26.643,46	X	1,0019	=	€ 26.694,08
Eventi anno 2009 - 2014	€ 26.636,62	X	1,0019	=	€ 26.687,23

Art. 2.

Ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, gli incrementi annuali come sopra determinati dovranno essere riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata dall'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo articolo 20.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it nella sezione Pubblicità legale.

Roma, 29 010. 2015

Giuliano Poletti